



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

ORDINANZA SINDACALE N. 102 del 04-11-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA MEDIANTE LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL SINDACO

Vista la relazione del Responsabile della Polizia Locale relativa alla sicurezza urbana, conservata agli atti, nella quale si evidenzia che:

- il consumo di bevande alcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado, violenza e di turbamento della quiete pubblica;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza durante l'orario notturno dove è più frequente la presenza di persone negli esercizi pubblici, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado;
- la zona del centro storico di Badia Polesine, dove sono ubicati numerosi locali ed esercizi di vicinato, con la conseguenza di un facile approvvigionamento di bevande alcoliche, è frequentemente teatro di fenomeni di degrado e violenza, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina;
- il consumo smodato di alcool è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, scatenino risse tra di loro;
- la situazione di grave disagio è altresì comprovata dalle numerose segnalazioni effettuate da parte dei cittadini ivi residenti;
- nelle suddette zone l'Arma dei Carabinieri e il Comando di Polizia Locale hanno effettuato numerosi interventi nelle ore serali e notturne accertando violazioni concernenti i reati di rissa, ubriachezza molesta e degrado. Ciò a riprova della sussistenza di un nesso causale fra l'apertura serale/notturna degli esercizi commerciali in esame e gli episodi di criminalità diffusa ovvero di disturbo alla quiete pubblica accertati dalle forze dell'ordine;

Considerata la forte recrudescenza del fenomeno della movida e dei suoi effetti più distorsivi che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, su tutto il territorio comunale;

Attesa la grave ed urgente necessità e la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile e di procedere mediante azioni di natura eccezionale per il tempo indispensabile a porre in essere misure di significativa riduzione del rischio, fatta salva l'opportuna verifica a conclusione del periodo;

Richiamato l'articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. ", il quale all'articolo 1, comma 2 , dice che: " Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica";

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato altresì che:

il comma 6 del citato art. 54 prevede specificamente la possibilità di modificare per motivi di sicurezza urbana gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, adottando i provvedimenti di cui al comma 4;

Reputato necessario, per quanto esposto nella relazione del Responsabile della Polizia Locale, emanare un provvedimento a carattere temporaneo circoscrivibile nel periodo dal 06/11/2024 al 30/12/2024, qualificabile come contingibile e urgente, al fine di prevenire e contrastare gli attuali e concreti rischi per la sicurezza pubblica, prevedendo l'introduzione di limiti agli orari di chiusura dei pubblici esercizi;

Dato atto che il presente provvedimento è trasmesso, in via preventiva, al Prefetto di Rovigo, ai sensi dell'art. 54, comma 4. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni anche al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Vista la Legge n. 287/1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e s.m.i.;

Visto l'articolo 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

O R D I N A

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione su tutto il territorio cittadino:

dal 06/11/2024 al 30/12/2024, su tutto il territorio del Comune di Badia Polesine l'applicazione dei seguenti **orari di chiusura** degli ESERCIZI PUBBLICI: dalle ore 01:00 alle ore 05:00 dal lunedì alla domenica, con sgombero degli avventori/clienti;

A V V E R T E

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da E. 25,00 a E. 500,00 – con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione;

Nei casi di reiterata inosservanza della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n° 14/2017, convertito con modificazione della Legge n° 48/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81, ovvero su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Rovigo l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 RD n° 773/1931 (TULLPS);

L'Amministrazione Comunale di Badia Polesine è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

AVVISA

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 06 novembre 2024 e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e mediante l'affissione all'ingresso delle attività interessate, previa consegna del provvedimento a cura del messo comunale.

Il responsabile del procedimento è il Vice Ispettore Marco Faccenda del Comando di Polizia Locale

DISPONE

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Prefetto di Rovigo
 - Questore di Rovigo
 - Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Rovigo
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo
 - Comando Polizia Locale di Badia Polesine
- che il presente provvedimento venga consegnato per il tramite del messo comunale a tutti i gestori di attività commerciali e artigiane e di esercizi pubblici che si trovano nelle zone sopra indicate;
- che la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine diano esecuzione al presente provvedimento mediante idonea vigilanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione dell'accertamento di violazione, il trasgressore ha altresì facoltà di presentare scritti difensivi al Sindaco di Badia Polesine e chiedere di essere sentito.

Comune di Badia Polesine,
04-11-2024

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi

